

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 871)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati COLONI, REBULLA, BRESSANI,
SANTUZ e COMIS

(V. Stampato Camera n. 690)

*approvato dalla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) della
Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 luglio 1984*

Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato
di Trieste

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Tutti gli alloggi costruiti a Trieste nel periodo del Governo militare alleato con i fondi dello Stato italiano e successivamente assegnati a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato sono soggetti al riscatto secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231; tali alloggi non rientrano nella esclusione prevista dall'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Art. 2.

In attuazione del principio contenuto nell'articolo 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, il Ministero delle finanze è autorizzato a procedere alla formale stipulazione dei contratti di cessione in proprietà degli alloggi ai rispettivi assegnatari ai quali è già stato comunicato l'accoglimento della domanda di riscatto e fissato il relativo prezzo di cessione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 4 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Le condizioni di vendita degli alloggi sono quelle fissate nelle comunicazioni inviate dall'amministrazione delle finanze ai singoli assegnatari e per quanto riguarda gli alloggi costruiti su suolo comunale il prezzo di cessione del terreno rimane quello già stabilito nella delibera di vendita del comune di Trieste.

Art. 3.

L'intendenza di finanza di Trieste notifica agli assegnatari, in quanto non già precedentemente comunicato, il valore venale degli alloggi alla data della domanda di riscatto, se già determinato dai competenti organi tecnici; altrimenti provvederà a determinare tale valore, riferito alla data della domanda di riscatto, applicando a tal fine i criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Contro tali determinazioni di valore venale è dato agli interessati possibilità di ricorso, che dovrà contenere l'indicazione del valore ritenuto dovuto, al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, e ciò entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica agli interessati della predetta determinazione; il ricorso deve ritenersi accolto qualora l'amministrazione non provveda nei 90 giorni successivi al deposito del ricorso, ovvero alla data di spedizione del medesimo, risultante dal timbro dell'ufficio postale.

Art. 4.

Il pagamento in una unica soluzione o il pagamento rateale, se richiesto, del prezzo del riscatto come sopra determinato, continuano ad essere regolati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e dall'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Art. 5.

In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231; gli interessati che avessero ommesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto, sono rimessi in termine fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, le eventuali comunicazioni di cui al precedente articolo 3, così come la stipula del contratto di cessione della proprietà, avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purchè dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge.